



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 12

Al Personale docente e ATA

Loro sedi

Al Web

Agli Atti

Oggetto: Permessi di cui alla L. 104/92 – A. S. 2024-2025.

Il Dirigente Scolastico, relativamente all'oggetto comunica quanto segue:

1. Conferma dell'istanza presentata nell'a. s. 2023-2024.

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del D. P. R. 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, c. 3, 6, della L. 104/92 relativa all'a. s. precedente, da consegnare presso gli uffici di segreteria area personale.

2. Prima istanza a. s. 2024-2025.

Tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa in merito vigente, va consegnata a scuola insieme alla richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto di titolarità la medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale scuola di completamento orario di servizio. Il Dirigente Scolastico emetterà dispositivo di godimento dei benefici.

3. Perdita eventuale del beneficio della L. 104/92.

Ciascun dipendente docente e ATA è tenuto a comunicare, con tempestività al Dirigente Scolastico ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli art. 46 – 47 del D. P. R. 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

Il dipendente pubblico che durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode", non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti.

Si fa presente che la Cassazione, in maniera ormai incontrastata, ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/92, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti.

4. Modalità di fruizione dei permessi.

In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 06 dicembre 2010 avente ad oggetto “Modifica alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della L. 104/92, come richiesto dall’art. 24 della L. 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni/ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.**

L’INPS con circolare applicativa n. 45 dell’1-03-2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che **“il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento”.**

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente C.C.N.L. all’art. 15 prevede che tali permessi “... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

L’articolo 32 del C.C.N.L. scuola 2016-2018 prevede che il personale ATA possa fruire dei 3 giorni di permesso, di cui all’art. 33, comma 3 L. 104/92, anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora. Tali ore, se fruiti per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

Si invita tutto il personale al massimo rispetto delle presenti disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Anna POLITO

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)*

E. D. R.